



Ordinanza municipale concernente

- **i giorni, gli orari, i luoghi e le modalità per la raccolta dei rifiuti**
- **le tasse da prelevare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti vegetali**

IL MUNICIPIO DI LOSONE

visti gli artt. 107, 145 e segg e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 24 del relativo Regolamento di applicazione, il Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del 16 settembre 2008 e i successivi aggiornamenti, la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

d e c r e t a:

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Giorni, orari, luoghi e modalità di raccolta

- ¹ I giorni, gli orari, i luoghi e le modalità per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, scarti vegetali, carta, cartoni, rifiuti speciali, tessili, ingombranti e materiali recuperabili sono stabiliti come dal calendario annuale del Comune di Losone distribuito a tutti i fuochi.
- ² Tutti i rifiuti soggetti alla raccolta differenziata devono essere inseriti negli appositi contenitori ubicati nei punti di raccolta del comprensorio comunale. L'uso dei centri di raccolta è vietato tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.
- ³ I cartoni, opportunamente piegati o tagliati, vanno depositati esclusivamente nei contenitori ubicati in Vicolo Canaa (vicino all'alambicco) o all'Ecocentro allo Zandone.
- ⁴ I sacchi ufficiali del Comune di Losone contenenti rifiuti solidi urbani devono essere depositati nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde o negli appositi cassonetti.

TITOLO II Ecocentro Zandone

Art. 2 Rifiuti ammessi

- ¹ Presso l'Ecocentro allo Zandone è ammesso il deposito di carta, rifiuti ingombranti, apparecchi elettrici ed elettronici, tessili e materiali recuperabili indicati nel calendario.

7.4.1 Ordinanza raccolta di rifiuti urbani e vegetali

- ² Sono ammessi i rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche, nonché quelli provenienti dalle aziende e dai commerci purché per quantità, qualità, dimensioni e peso possano essere comparabili a rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche.
- ³ La consegna degli apparecchi elettrici ed elettronici soggiace all'Ordinanza federale concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14.01.1998 (ORSAE).

Art. 3 Giorni e orari

- ¹ La consegna dei rifiuti presso l'Ecocentro allo Zandone è ammessa nei seguenti giorni e orari:
- mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 17:00;
 - sabato dalle ore 08:30 alle ore 11:30.
- ² Nei giorni festivi, il 24 e il 31 dicembre, l'Ecocentro rimane chiuso.

Art. 4 Utenza

- ¹ L'utilizzo dell'Ecocentro allo Zandone è riservato alle persone residenti e alle aziende con sede a Losone.
- ² A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).
- ³ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto (Ufficio tecnico).

Art. 5 Modalità di consegna

- ¹ Tutti i tipi di rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
- ² Per quantitativi di rifiuti rilevanti (superiori al metro cubo) occorre richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio tecnico comunale.

TITOLO III Raccolte settimanali

Art. 6 Rifiuti solidi urbani

- ¹ I rifiuti solidi urbani vanno deposti nei sacchi ufficiali del Comune di Losone di colore blu oppure direttamente in un contenitore privato chiuso mediante apposito braccialeto.
- ² I sacchi ufficiali depositati nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde non vanno esposti prima delle ore 19.00 del giorno precedente e non dopo le ore 06.00 del giorno del servizio di raccolta.

Art. 7 Scarti vegetali

- ¹ Gli scarti vegetali vanno deposti negli appositi contenitori muniti dell'etichetta comprovante l'annuale pagamento della relativa tassa, oppure vanno legati in fascine e depositati nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde non prima delle ore 19.00 del giorno precedente e non dopo le ore 06.00 del giorno del servizio di raccolta.
- ² Le fascine, della lunghezza massima di 120 cm e del diametro massimo di 30 cm, devono essere convenientemente avvolte con lacci biodegradabili (corda) e munite dell'apposito contrassegno.

- ³ La consegna di scarti vegetali è anche possibile giornalmente direttamente presso l'assuntore del servizio di raccolta ubicato nei pressi dell'Ecocentro allo Zandone ed è sottoposta a tassa.

TITOLO IV

Tasse

Art. 8 Principio

- ¹ Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.
- ² La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti è calcolata mediante il sistema a volume (tassa sul sacco).
- ³ Per gli scarti vegetali è prelevata una tassa come segue:
- tassa annua per tipo di contenitore,
 - contrassegno per le fascine.

Art. 9 Tassa base (Art. 14 R)

- ¹ Per la copertura dei costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti (esclusi rifiuti vegetali) è prelevata una tassa base composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utenti e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.
- ² La tassa minima è stabilita in Fr. 82.-- annui (IVA esclusa).
- ³ La tassa individuale per abitante o abitante equivalente è stabilita in Fr. 27.-- annui (IVA esclusa), ritenuti i seguenti criteri:
- a) Economia domestica:
 - residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
 - residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalenteIn caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.
 - b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:
 - ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (la media di tutti i posti) = 1 abitante equivalente
 - ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
 - roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.
 - c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani, ...:
 - ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente,
 - ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.
 - Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.
 - d) Depositi e magazzini a sé stanti
 - fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti
 - per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti
- ⁴ La tassa base viene di principio determinata annualmente in base alla situazione esistente al 30 novembre di ogni anno. In caso di prelievo della tassa *pro rata temporis*, la stessa è

7.4.1 Ordinanza raccolta di rifiuti urbani e vegetali

determinata in funzione della situazione esistente al momento dell'evento che genera il calcolo pro rata.

Art. 10 Tassa sul sacco (Art. 15 R)

¹ Per coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è prelevata la seguente tassa (IVA e spese incluse):

- sacchetto 17 litri	Fr.	0.70
- sacchetto 35 litri	Fr.	1.20
- sacchetto 60 litri	Fr.	1.60
- sacchetto 110 litri	Fr.	2.50
- braccialetto per contenitori 800 litri	Fr.	17.20

² Sacchi e braccialetti possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati.

³ Previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 anni compiuti o per adulti o invalidi con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri all'anno.

Art. 11 Tassa per scarti vegetali (Art. 14-15 R)

Per la copertura dei costi dovuti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti vegetali sono prelevate le seguenti tasse (IVA inclusa):

- tassa annuale per contenitore da 120 litri	Fr.	120.--
- tassa annuale per contenitore da 240 litri	Fr.	220.--
- tassa annuale per contenitore da 660/770 litri	Fr.	660.--
- contrassegno per fascine	Fr.	2.--

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2019 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 3000 del 16 ottobre 2018.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC dal 19 ottobre al 18 novembre 2018 compresi.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.